



Tribunale di Venezia

Sezione Lavoro

IL GIUDICE

Nella causa n. 1382 /2022 RG

Letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del **10/11/2022** ad ore **10:40**.

Avverte il convenuto che ha facoltà di costituirsi in giudizio fino a 10 giorni prima dell'udienza sopra indicata e che entro lo stesso termine, a pena di decadenza, può proporre le proprie eccezioni e indicare i propri mezzi di prova.

Assegna al ricorrente il termine di giorni 10 da oggi per la notifica del ricorso e del presente decreto.

*** **

SI RICORDA CHE AI SENSI DELL'ART. 221, co 3, d.l. 34/2020, conv. mod l. 77/2020, sino al 31/12/2022 come da proroga sotto indicata, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. 179/2012, conv. legge n. 221/2012 (quindi anche gli atti introduttivi), sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.

SI RICORDA ALTRESI' che I DOCUMENTI DEPOSITATI TELEMATICAMENTE DEVONO ESSERE ORDINATI CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA 01, 02, 03 ECC. (OVVERO, SE SUPERIORI A 100, 001, 002, 003 ECC) E RIPORTARE, A FIANCO DEL NUMERO, LA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO.

GLI ATTI DEPOSITATI TELEMATICAMENTE DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE SPECIFICHE TECNICHE, IN PARTICOLARE OTTENUTI DA TRASFORMAZIONE DI UN DOCUMENTO TESTUALE, SENZA RESTRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI SELEZIONE E COPIA DI PARTI; NON È PERTANTO AMMESSA LA SCANSIONE DI IMMAGINI.

*** **

- visti l'art. 221, comma 7, d.l. 34/20 conv. mod. l. 77/20 e art. 221, comma 6, d.l. 34/20 conv. mod. l. 77/20, art. 1, comma 3, lett. a), d.l. n. 125/2020 e art. 1, comma 3, lett. b), n. 7, d.l. n. 125/2020, art. 23 d.l. 137/20, art. 1 co 1, d.l. 2/2021, art. 6 d.l. 44/21, art. 7 d.l. 105/2021, art. 16 d.l. 228/2021 con proroga al 31/12/2022 delle disposizioni di cui all' art. 221, commi 3-10, d.l. 34/2020 e art. 23 d.l. 137/20;

- visto il provvedimento del 2/11/2020 (sostitutivo dei precedenti) con il quale Direttore Generale del SIA ha individuato i collegamenti da remoto per la celebrazione delle udienze civili (Skype for business e TEAMS) e considerata la disponibilità del programma TEAMS;

al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

DISPONE

1) gli avvocati - e le parti qualora lo ritengano ma dallo stesso luogo da cui si collegano i propri difensori, salva autorizzazione su motivata istanza - potranno partecipare alla udienza sopra indicata, mediante videochiamata utilizzando il seguente link
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:ddb44e77322f4015b3a7df12708af775@thread.tacv2/1662560091203?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%22c6810127->



[7d7a-4565-9cf9-45db38eda10e%22%7D](#) ; i partecipanti saranno presenti alla propria postazione almeno 10 minuti prima dell'orario fissato;

2) si fa espresso avviso che previa verifica della regolare comunicazione del presente provvedimento potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;

3) per il collegamento in video-chiamata i partecipanti dovranno disporre di un computer dotato di telecamera, microfono e casse, o portatile -munito degli stessi accessori- o smartphone (sconsigliato) o tablet; i partecipanti dovranno poi seguire le istruzioni impartite e comunque potranno seguire quelle pubblicate sul sito dell'Ordine degli avvocati di Venezia <https://ordineavvocativenezia.it/wp-content/uploads/2020/03/Videoconferenza-guida-veTeams.pdf> ; per la partecipazione all'udienza non è necessaria l'installazione del programma TEAMS Microsoft Office;

4) i partecipanti devono assicurare che per tutta la durata dell'attività istituzionale, nella stanza dove essi operano, non sopraggiungano altre persone e che qualora ciò dovesse accadere interromperanno immediatamente la connessione;

5) si impegnano a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazione;

6) dovrà essere fornito un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento nonché l'indirizzo di mail ordinaria (non pec);

7) l'impegno di cui ai punti 4) e 5), i recapiti telefoni e indirizzi mail (non PEC) di cui al punto 6), dei difensori, oltre a quello dell'eventuale sostituto processuale, devono essere indicati in ATTO DI CONSENSO ALLA TRATTAZIONE DELL'UDIENZA DA REMOTO da depositare telematicamente almeno 10 giorni prima dell'udienza e parte convenuta unitamente alla memoria di costituzione;

8) per il combinato disposto di commi 6 e 7 dell'art. 221 cit., **l'udienza verrà tenuta in videoconferenza solo con la parte che ha prestato il consenso, mentre con le restanti parti l'udienza verrà tenuta in presenza senza ulteriori avvisi**; si invitano, tuttavia, i difensori, a concordare, per quanto possibile, sulle modalità di svolgimento dell'udienza, al fine di evitare i disagi connessi alla c.d. udienza ibrida.

Venezia, 07/09/2022

IL GIUDICE

Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara

